

## DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

=====

### 1. DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO (DIU)

-----

- Branca del diritto internazionale pubblico che limita la libertà degli Stati nella conduzione delle ostilità.
- Obiettivo: ridurre le sofferenze, proteggere civili e combattenti fuori combattimento.
- Base normativa: 4 Convenzioni di Ginevra (1949) + Protocolli aggiuntivi (1977).
- Due rami principali:
  - **\*\*Jus in bello\*\***: regola la condotta del conflitto.
  - **\*\*Jus ad bellum\*\***: regola il diritto di fare guerra (prerogativa degli Stati).

#### **\*\*Fonti principali del DIU\*\***:

- Diritto internazionale consuetudinario (diuturnitas + opinio juris ac necessitatis)
- Trattati internazionali (es. Ginevra, Ottawa, Parigi)
- Principi generali riconosciuti (umanità, distinzione, proporzionalità, precauzione)

#### **\*\*Tipi di conflitti armati\*\***:

- Internazionali → tra Stati.
- Non internazionali → tra forze statali e gruppi dissidenti all'interno di uno Stato.
- Misti → se uno Stato interviene in un conflitto interno.

---

### 2. PRINCIPI DI BASE NELLA CONDOTTA DELLE OSTILITÀ

-----

#### **\*\*1. Principio di umanità\*\***

- Evitare sofferenze inutili e mali superflui.
- Vietato l'uso eccessivo della forza rispetto agli obiettivi militari.

#### **\*\*2. Principio di distinzione (art. 48 Protocollo I)\*\***

- Obbligo di distinguere tra civili e combattenti / beni civili e obiettivi militari.
- Vietati attacchi indiscriminati.

#### **\*\*3. Principio di proporzionalità\*\***

- Il danno ai civili deve essere "collaterale", non eccessivo rispetto al vantaggio militare concreto.
- Attacchi ripetuti con danni eccessivi cumulativi violano il principio.

#### **\*\*4. Principio di precauzione\*\***

- Doveri per l'attaccante:
  - Accertarsi che l'obiettivo sia militare.
  - Dare preavviso alla popolazione civile.
- Doveri per il difensore:
  - Evitare scudi umani.
  - Non collocare obiettivi militari in aree densamente popolate.

---

### 3. LIMITAZIONE DEI MEZZI E METODI DI COMBATTIMENTO

-----

**\*\*Mezzi di combattimento\*\*** = Armi/sistemi d'arma

**\*\*Metodi di combattimento\*\*** = Tattiche usate

**\*\*Art. 35 Protocollo I Ginevra\*\***:

> "Il diritto delle parti di scegliere mezzi e metodi di guerra non è illimitato."

**\*\*Mezzi vietati o regolati\*\***:

- **\*\*Mine antipersona\*\***: vietate dalla Convenzione di Ottawa (1997)
- **\*\*Armi batteriologiche\*\***: vietate dal Protocollo di Ginevra (1925)
- **\*\*Armi chimiche\*\***: vietate dalla Convenzione di Parigi (1993)
- **\*\*Laser accecanti\*\***, **\*\*uranio impoverito\*\***, **\*\*fosforo bianco\*\***, **\*\*armi nucleari\*\*** (giurisprudenza CIJ 1996: lecite solo in casi estremi di difesa)

**\*\*Metodi vietati o regolati\*\***:

- **\*\*Perfidia\*\*** (vietata): ingannare il nemico facendo credere in una protezione (es. falsa resa)
- **\*\*Stratagemma\*\*** (ammesso): inganno lecito, es. camuffamenti
- **\*\*Spionaggio\*\***: lecito se in abiti civili, non protetto se scoperto
- **\*\*Sabotaggio\*\***: ammesso se contro obiettivi militari
- **\*\*Saccheggio\*\***: sempre vietato (appropriazione violenta di beni per fini privati)

---

### 4. LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE (CPI)

-----

**\*\*Istituita\*\***: Statuto di Roma, 1998 - **\*\*Entrata in vigore\*\***: 1 luglio 2002

**\*\*Sede\*\***: L'Aja

**\*\*Caratteristiche\*\***:

- Primo tribunale penale permanente con competenza su individui (non Stati).
- Giurisdizione su crimini gravi: genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, crimine di aggressione.

**\*\*Principio di complementarità (art. 17)\*\***:

- La CPI interviene solo se lo Stato è:
  - Inattivo
  - Incapace (sistema giudiziario collassato, prove/testimoni non disponibili)
- Non intenzionato (processo farsa, assenza di imparzialità)

**\*\*Condizioni per esercitare la giurisdizione (art. 12)\*\***:

- **\*\*Territorialità\*\***: crimine nel territorio di uno Stato parte
- **\*\*Nazionalità\*\***: crimine commesso da un cittadino di uno Stato parte
- **\*\*Rinvio del Consiglio di Sicurezza ONU\*\***

**\*\*Presupposti della competenza\*\***:

- **\*\*Ratione loci\*\*** → crimine commesso in Stato parte

- **\*\*Ratione personae\*\*** → persona fisica, non minore di 18 anni
- **\*\*Ratione temporis\*\*** → dopo entrata in vigore dello Statuto
- **\*\*Ratione materiae\*\*** → crimini più gravi previsti dallo Statuto

---